



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE

N. 82 DEL 29/09/2023/Area Amministrativa

N. 486 DEL 29/09/2023 REG. GEN.

Servizio Affari Generali e Segreteria

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO IMPOSITIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C. CON SEDE IN LONGI VIA CASTELLO N. 11- PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DELL'ART. 5 C. 5 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1370/

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 26 SETTEMBRE 2023, resa immediatamente esecutiva, si è stabilito, tra l'altro:

1. di approvare lo schema dell'atto impositivo allegato al presente provvedimento;
2. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti consequenziali relativi al perfezionamento dell'Atto impositivo e affidamento del servizio;

Vista la nota prot. 27127 del 21/06/2023 pervenuta dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei trasporti, avente ad oggetto "Trasferimento risorse trasporto pubblico locale comunale – legge regionale n. 19/2005", per quanto attiene l'adozione di idonei provvedimenti ai sensi dell'art. 5 c. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Tenuto conto che:

- ✓ le concessioni dei servizi di trasporto pubblico accordate dalle Regioni e dai Comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939 n.1882, con l'entrata in vigore dell'art. 27 della Legge regionale 22/12/2005 n. 19 sono stati trasformati in contratti di affidamento provvisorio della durata di mesi 36 nel rispetto dei programmi di esercizio in essere alla data di entrata in vigore della legge;
- ✓ con atto Rep. N. 6 del 28.09.2007, questo Ente ha stipulato il contratto di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico urbano in autobus con l'impresa Autolinee Fratelli Valenti s.a.s. di Valenti Luigi & C. – sede legale a Longi (ME) – Piazza degli Eroi n. 11 – Codice Fiscale 84000120836 – Partita Iva 00360760839, le autolinee dalla stessa già esercitate in regime di concessione regionale;
- ✓ con Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 10/06/2009 è stato dato mandato al Dipartimento Trasporti di procedere alla proroga dei contratti di servizio di TPL in corso per un periodo pari ad anni cinque, nelle more che vengano espletate tutte le attività necessarie e propedeutiche di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in questione;
- ✓ con D.D.G. 632/Ser. 1 del 10/08/2009, pubblicato sulla GURS n. 38 del 14/08/2009, è stata data attuazione alle indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale sopracitata;
- ✓ con Atto aggiuntivo Rep. n. 03/2010 del 28.09.2010 la durata del contratto è stato prorogato di ulteriori anni 5;
- ✓ con D.D.G. n. 2310 del 07/10/2015 l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha disposto di rideterminare al 31/12/2017 il termine di efficacia dei rapporti di affidamento provvisorio, costituiti ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005;
- ✓ con Atto successivo contratto Rep. N. 04/2016, sottoscritto dalle parti in data 12 agosto 2016, e a seguire con contratto Rep. N. 05/2017, sottoscritto dalle parti in data 27.03.2017, tra l'altro, veniva rideterminata fino al 31 dicembre 2017, l'efficacia dei Contratti di Affidamento provvisorio in essere dei servizi di T.P.L.;
- ✓ con nota prot. 42797 del 29 novembre 2017 l'Assessorato regionale della Infrastrutture e Mobilità ha dato mandato al prolungamento dei termini di valenza del contratto fino al 02 dicembre 2019;
- ✓ con nota prot. n. 59666 del 29/11/2019, pervenuta a questo Ente il 02/12/2019 prot. n. 7243, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – Servizio - Autotrasporto Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, ai sensi dell'art. 13 della L.r. 19 luglio 2019 n. 13 "Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale, ha reso noto di essere stato autorizzato a disporre la proroga dei contratti di servizio pubblico per il trasporto su gomma a carattere extraurbano, nonché a programmare i trasferimenti in favore degli Enti Locali per l'espletamento dei servizi di trasporto a carattere urbano, unicamente per il periodo 3 dicembre 2019 - 31 dicembre 2020, che trova copertura finanziaria nelle menzionate leggi finanziarie, ed entro i limiti degli stanziamenti da esse previsti per ciascuna annualità di riferimento;
- ✓ l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con circolare n. 6519 del 23/01/2012 ha invitato tutti i Comuni a rimodulare i programmi di esercizio in atto commissionati alle aziende di trasporto, in previsione di una riduzione della disponibilità finanziaria (riduzione del corrispettivo contrattuale annuale previsto, per l'anno 2012, nella misura del 20%), scaturente dall'applicazione dell'atto di indirizzo della Giunta Regionale giusta delibera n. 207 del 5/08/2011 finalizzato al contenimento della spesa pubblica;

Preso atto:

- ✓ della sentenza della Corte Costituzionale n. 16 dell'11.2.2021, pubblicata in GU n. 7 del 17.2.2021, circa l'incostituzionalità dell'art. 13 della l.r. 19 luglio 2019 n. 13, con il quale era stata disposta la ulteriore proroga di 36 mesi dei contratti di affidamento provvisori dei servizi di TPL;
- ✓ della cessazione dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere extraurbano, disposti ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della caducazione dell'art. 13 della L.R. 13/2019 che ne ha disposto la proroga in esito alla dichiarazione di incostituzionalità effettuata con sentenza della Corte Costituzionale sopracitata;
- ✓ del pronunciamento della Sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana realizzato con la delibera n. 113/2022/GEST del 15 giugno 2022;

Ritenuto che, sebbene la pronuncia della Corte costituzionale riguardi i servizi extraurbani la stessa comporta riflessi anche nell'ambito dei rapporti tra le Amministrazioni committenti e le imprese esercenti i servizi di trasporto urbano, come peraltro sottolineato dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture con nota prot. n. 45921 del 09/08/2022;

Richiamato l'art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, il quale dispone che *"...fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza..."*;

Considerato tuttavia che il servizio di trasporto pubblico locale è da ritenersi ad ogni effetto un servizio pubblico e comunque attività di pubblico interesse, e che, pertanto, a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico connessi ad una eventuale sospensione del servizio, è necessario garantire la prosecuzione del servizio di TPL in essere senza soluzione di continuità;

Visto l'art. 5, c.5, del Reg. CE n. 1370/2007 il quale prevede che *"L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni"*;

Ritenuto pertanto, necessario e urgente adottare i provvedimenti di emergenza assenti dal citato art. 5, c.5, del Reg. (CE) 1370/2007, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con compensazione finanziaria, al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione dei sopra richiamati servizi di collegamento su gomma, nelle more dell'affidamento degli stessi mediante espletamento delle procedure di gara aperte e, comunque, per un periodo non superiore di anni due;

Dato atto che la compensazione degli obblighi di servizio viene effettuata con contributi a carico della Regione (art. 27 L.R. 22 dicembre 2005 n.19), che le percorrenze chilometriche oggetto di obbligazione contrattuale, secondo le riduzioni disposte nel tempo per effetto della riduzione del contributo regionale, sono pari a Km. 11.878,000 per anno;

Precisato che il corrispettivo annuale relativo ai contratti di affidamento provvisorio, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19/2005, è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e che si procederà con successivo atto ad impegnare la somma relativa all'adeguamento ISTAT 2023;

Acquisita la nota prot. n.13645 del 24/03/2023 con la quale il competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti della Regione Siciliana ha comunicato gli importi degli stanziamenti destinati al Trasporto Pubblico Locale ai sensi della L. R. n.3/2023 *"Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025"*, precisando al riguardo che gli importi destinati ai Comuni 2023 e 2024 sono pari a quelli già assegnati per esercizio 2022;

Ritenuto quindi necessario procedere all'espletamento dei servizi sopra menzionati, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, riconosciuta la compensazione finanziaria nella misura massima di € 23.697,34 (per 2

anni), inclusa IVA al 10% ed adeguamento ISTAT alla scadenza del primo anno, per un importo annuo pari ad € 11.848,67, inclusa IVA al 10%.

Questa somma è stata determinata sulla base della somma stanziata dall'Assessorato alle Infrastrutture per il primo trimestre dell'anno 2022. In pratica l'importo stanziato è stato moltiplicato per quattro che corrisponde al numero dei trimestri ed è stata aggiunta la percentuale del 4% che corrisponde al saldo contrattuale annuo che viene liquidato dall'Assessorato alle Infrastrutture, alla Mobilità e ai trasporti.

In ogni caso, prescindendo da quanto detto sopra, il pagamento dei ratei trimestrali pari al 96% e del saldo finale del 4% per anno, sarà effettuato dal Comune solo a seguito dei corrispondenti trasferimenti regionali e nei limiti di tali trasferimenti. Pertanto, sino all'accreditamento di tali trasferimenti il Comune non deve nulla all'impresa.

L'importo della compensazione prevista è corrisposto a trimestralità, fatta eccezione per i periodi di esercizio provvisorio del bilancio o di gestione provvisoria della Regione Siciliana durante i quali i pagamenti saranno effettuati secondo le norme legislative vigenti per tali periodi.

VISTI:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare:
- ✓ l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizio specificamente individuati;
- ✓ l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ✓ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- ✓ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- ✓ l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- ✓ il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare:
 - ◆ l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione di appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - ◆ l'articolo 36 sui contratti sottosoglia;

Visti:

- lo schema di Atto Impositivo allegato al presente provvedimento;
- l'OREELL vigente nella Regione Sicilia;
- lo Statuto Comunale;

Verificata la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio, l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

Dato atto, pertanto, che si può procedere all'impegno a e all'affidamento del servizio sopra citato;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ◆ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ◆ del provvedimento sindacale n. **12 del 15 dicembre 2022**.

Per la causale descritta in narrativa;

DETERMINA

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di emanare l'allegato Atto impositivo, redatto secondo lo schema approvato con delibera del Commissario Straordinario N.49 del 06/03/2023, con il quale, a sensi art. 5, comma 5, del Reg. CE n. 1370/2007, si fa obbligo alla Società VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C. con

sede in Longi – Via Castello n. 11- Codice Fiscale: 00360760839 - Partita Iva: 00360760839 ed iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina N° REA: ME-105587, di provvedere, nelle more dell'espletamento della procedura di gara e, comunque, per un periodo non superiore ad anni 2 (due) decorrenti dalla data di notifica dell'atto impositivo, all'espletamento dei servizi di trasporto urbano sul territorio del Comune di Longi, garantendo all'utenza le frequenze minime delle corse e gli orari come indicati negli atti richiamati nel medesimo atto impositivo e sviluppanti la percorrenza complessiva annua di Km 11.878,000;

2. **di dare atto che:**

- il predetto Atto impositivo sarà notificato a alla Società VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C. con sede in Longi – Via Castello n. 11- Codice Fiscale: 00360760839 - Partita Iva: 00360760839;
 - il servizio di Trasporto Pubblico Locale è un servizio pubblico essenziale e che, al fine di scongiurare il pericolo di interruzione, è necessario procedere all'affidamento dello stesso ai sensi dell' art. 5, comma 5, del Reg. CE n. 1370/2007;
 - il servizio di che trattasi sarà finanziato con le somme (contributo di esercizio calcolato ai sensi della L.r. n.68/1983) che, annualmente, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 1 -destina a questo Comune per il trasporto pubblico locale, somma che per l'anno 2022 è stata pari ad € **11.848,67, inclusa IVA al 10%**, per complessivi. Km 11.878,000;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile di Area;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma, 2, della .L.R. n. 44/91, stante la necessità di garantire la continuità del servizio di trasporto Pubblico Locale nel territorio comunale;
 4. di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, affinché provveda, per quanto di sua competenza, agli adempimenti consequenziali.
 5. di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Pubblicità Notizia" (L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.), e, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n. 33/2013.
 6. di pubblicare la presente all'Albo on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

*La Responsabile dell'Area Amministrativa
Maria Galati*



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

ATTO IMPOSITIVO EX ART. 5, COMMA 5, DEL REG. CE N. 1370/2007 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS SUL TERRITORIO COMUNALE NEI CONFRANTI DELLA SOCIETÀ VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C. CON SEDE IN LONGI – VIA CASTELLO N. 11- CODICE FISCALE: 00360760839 - PARTITA IVA: 00360760839.

La Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la nota avente prot. 45921 del 09/08/2022 pervenuta dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei trasporti;

Preso atto:

- ❖ della cessazione dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere extraurbano, disposti ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della caducazione dell'art. 13 della L.R. 13/2019 che ne ha disposto la proroga in esito alla dichiarazione di incostituzionalità effettuata con sentenza della Corte Costituzionale n.16 dell'11.2.2021, pubblicata in GU n. 7 del 17.2.2021;
- ❖ del pronunciamento della Sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana realizzato con la delibera n. 113/2022/GEST del 15 giugno 2022;

Ritenuto che, sebbene la pronuncia della Corte costituzionale riguardi i servizi extraurbani al stesso comporti riflessi anche nell'ambito dei rapporti tra le Amministrazioni committenti e le imprese esercenti i servizi di trasporto urbano, come peraltro sottolineato dall'Assessorato regionale alle infrastrutture con la citata nota prot. n. 45921 del 09/08/2022;

Considerato:

- ❖ che con atto Rep. N. 6 del 28.09.2007, questo Ente ha stipulato il contratto di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico urbano in autobus con l'impresa Autolinee Fratelli Valenti s.a.s. di Valenti Luigi & C. – sede legale a Longi (ME) – Piazza degli Eroi n. 11 – Codice Fiscale 84000120836 – Partita Iva 00360760839, le autolinee dalla stessa già esercitate in regime di concessione regionale;
- ❖ che con Atto successivo contratto Rep. N. 04/2016, sottoscritto dalle parti in data 12 agosto 2016, e a seguire con contratto Rep. N. 05/2017, sottoscritto dalle parti in data 27.03.2017, tra l'altro, veniva rideterminata fino al 31 dicembre 2017, l'efficacia dei Contratti di Affidamento provvisorio in essere dei servizi di T.P.L.;
- ❖ che ai sensi e per gli effetti del D.D.G. n. 2310 del 07/10/2015 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, in attuazione della direttiva assessoriale n. 5841/gab. Del 16/09/2015, fu disposta la proroga al 31/12/2017 di tutti i contratti di affidamento provvisorio di cui alla succitata L.R. 19/2005;
- ❖ che ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13/2019, successivamente caducato dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, fu disposta la proroga dei suddetti contratti per un ulteriore termine di mesi 36;

Richiamato l'art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, il quale dispone che "...fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza...";

Precisato che l'art. 1 del D.L. n. 24 del 24/03/2022 che ha fissato al 31/03/2022 il termine dello stato di emergenza;

Ritenuto che per quanto sopra il contratto in essere con l'impresa Autolinee Fratelli Valenti s.a.s. di Valenti Luigi & C. trovi efficacia sino al prossimo 31/03/2023, similmente a quanto disposto dalla Regione Siciliana per il trasporto pubblico extraurbano, giusto Delibera della Giunta Regionale n. 231 del 28/04/2022;

Considerato, altresì che i servizi svolti dall'impresa Autolinee Fratelli Valenti s.a.s. di Valenti Luigi & C., in forza del contratto vigente e del Programma di Esercizio in vigore, rivestono carattere di pubblica utilità;

Visto l'art. 14 della L.R.11 agosto 2017 n. 16 "*Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale passeggeri su strada*";

Visto l'art. 5, comma 5, del Reg. CE n. 1370/2007 che prevede che "*L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni*";

Vista la Delibera n. 35/2022 adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con la quale il tasso di rendimento del capitale per il settore prima delle imposte (WACC pre-tasse) è stato stabilito nella misura del 5,52% per il periodo di riferimento;

Ritenuto:

- ❖ che a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico connessi ad una eventuale sospensione del servizio, è necessario garantire la prosecuzione del servizio di TPL in essere senza soluzione di continuità;
- ❖ che è opportuno adottare i provvedimenti di emergenza assentiti dal citato art. 5, comma 5, del Reg. 1370/2007, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con compensazione finanziaria, al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione dei sopra richiamati servizi di collegamento su gomma, nelle more dell'affidamento degli stessi mediante espletamento delle procedure di gara aperte e, comunque, per un periodo non superiore di anni due;
- ❖ che, in particolare, è opportuno procedere ad imposizione nei confronti dell'impresa Autolinee Fratelli Valenti s.a.s. di Valenti Luigi & C., attuale gestore del servizio di TPL nel Comune di Longi, della proroga degli impegni contrattuali in essere agli stessi patti e condizioni;

DETERMINA

Art. 1 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SOTTOPOSTI A ONERE DI SERVIZIO PUBBLICO

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente atto, il servizio di trasporto pubblico locale passeggeri in autobus nel territorio del Comune di Longi, costituisce servizio d'interesse economico generale ed è sottoposto ad oneri di servizio pubblico, con finanziamento a carico della Regione Siciliana.

Art. 2-CONTENUTO DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

E' fatto obbligo, ai sensi dell'art. 5 comma 5, del Reg.(CE)1370/2007, all'impresa Autolinee Fratelli Valenti s.a.s. di Valenti Luigi & C. – sede legale a Longi (ME) – Piazza degli Eroi n. 11 – Codice Fiscale 84000120836 – Partita Iva 00360760839, di provvedere all'espletamento dei servizi di trasporto garantendo alla utenza il medesimo Programma di Esercizio (P.E.) vigente alla data del presente atto, fatte salve le eventuali rimodulazioni ed ottimizzazioni che potranno essere comunicate con successivo atto.

Il servizio viene pertanto eseguito ai medesimi patti e condizioni di cui al Contratto REP. N. 6 del 28.09.2007., successivamente modificato con contratto Rep. N. 04/2016, sottoscritto dalle parti in data 12 agosto 2016, e a seguire con contratto Rep. N. 05/2017, sottoscritto dalle parti in data 27.03.2017, che qui si intendono integralmente richiamati, e dalle condizioni riportate nel presente atto.

Per nessuna ragione i suddetti servizi, per la loro natura di servizi pubblici e comunque attività di pubblico interesse, potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore o scioperi, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 15.6.1990 n. 146 e ss.mm. ed integrazioni.

In relazione alla modifica dei flussi di traffico, l'Impresa, previa comunicazione all'Amministrazione ed assenso di quest'ultima, può apportare modifiche, anche in diminuzione, al numero delle corse previste nel Programma di Esercizio entro il limite del 3% del monte chilometrico annuo complessivo, ad invarianza di compensazione finanziaria. E' esclusa in ogni caso la rivalutazione del corrispettivo contrattuale in relazione all'eventuale aumento del volume chilometrico di servizi sviluppati.

E' fatto altresì divieto all'impresa di modificare il percorso delle linee che costituiscono il Programma di Esercizio P.E., salvo casi di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione, e limitatamente al loro perdurare.

Le suddette modifiche sono soggette agli oneri di informazione preventiva all'utenza.

Medesima facoltà di modifica è attribuita all'Amministrazione che potrà richiedere anche la implementazione dei servizi entro il citato limite percentuale del 3% del monte kilometrico annuo, senza ulteriori oneri finanziari a proprio carico.

In presenza di utenza scolastica titolare di abbonamento, in soprannumero rispetto alla capacità dei mezzi messi a disposizione per l'espletamento delle corse previste nel P. E., l'Impresa è obbligata ad impegnare sulle medesime corse tutti gli autobus aggiuntivi necessari per garantire il trasporto di tali passeggeri.

Per eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, l'Impresa può sospendere o ridurre temporaneamente i servizi onerati, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione.

In caso di scioperi, i servizi devono essere erogati con le modalità e quantità minime stabilite dalla L. 146/1990 e ss.mm.ii e dagli accordi nazionali, e vanno, comunque, comunicati all'Amministrazione e riportati nella Carta dei servizi.

In tutti i casi sopra citati l'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato dandone comunicazione all'amministrazione.

L'impresa è tenuta ad effettuare i servizi nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori di qualità:

- regolarità e puntualità del servizio;
- informazioni all'utenza e trasparenza
- accessibilità commerciale;
- pulizia e confort dei mezzi;
- accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico;
- Accessibilità ai soggetti diversamente abili secondo le modalità tecniche della vigente disciplina di settore.

L'Impresa dovrà elaborare la Carta dei servizi e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e ss.mm.ii.e dall'art. 2 comma 461 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, provvedendo alla sua pubblicazione e diffusione, e dandone formale comunicazione all'Amministrazione.

Eventuali modifiche alla carta dei servizi dovranno essere comunicate all'utenza ed all'Amministrazione con le stesse modalità.

In particolare l'Impresa è obbligata a:

- garantire il libero accesso ai servizi e senza discriminazioni ai passeggeri;
- provvedere alla divulgazione tramite il proprio sito internet delle linee di collegamento urbano da essa esercitate, dando chiara comunicazione dei percorsi e delle fermate, degli orari di svolgimento, delle frequenze e della periodicità di svolgimento.
- provvedere, a propria cura ed onere finanziario, a posizionare lungo il percorso autorizzato le tabelle indicative delle fermate assentite che dovranno riportare chiaramente i dati identificativi dell'autolinea, delle frequenze, degli orari e della periodicità;
- informare in tempo reale, attraverso il proprio sito internet, ed anche mediante avvisi affissi nelle biglietterie e nelle tabelle indicative e, ove possibile, attraverso comunicazioni dirette, i passeggeri di tutte le variazioni dei servizi determinate anche da cause non imputabili all'impresa (es.: scioperi programmati, deviazioni di percorso per chiusure al traffico di strade od altro, spostamenti temporanei di fermate etc.).

Eventuali modifiche degli orari, debitamente motivate, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione.

Unicamente con riferimento alle corse feriali esercite in periodo scolastico l'Impresa potrà attivare variazioni d'orario comprese entro i 30 minuti, di cui dovrà dare comunicazione preventiva all'utenza, con le modalità sopra descritte, almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore ed all'Amministrazione, salvo casi di urgenza, esplicitando le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza.

L'Impresa è altresì obbligata all'applicazione all'utenza delle tariffe dei titoli di viaggio stabilite con Decreto dell'Assessore regionale ai Trasporti ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

L'impresa è obbligata ad impiegare, con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. e della normativa di settore, tutte le unità lavorative necessarie, comprese le sostituzioni, ed i mezzi di trasporto occorrenti per garantire il completo e regolare totale disimpegno delle linee onerate nel pieno rispetto del programma di esercizio (P.E.)

A tal fine essa dovrà utilizzare e possedere, in base a valido titolo giuridico, i mezzi di trasporto, costituenti il relativo parco rotabile ritenuto funzionale al corretto espletamento del servizio, e comprensivi anche delle unità di riserva occorrenti. Tali mezzi non possono essere distolti dai servizi di linea onerati, oggetto della presente imposizione ed adibiti ad altro uso.

I mezzi devono possedere tutti i requisiti tecnici ed amministrativi prescritti, ai sensi della vigente normativa di settore, per la circolazione ed il trasporto in sicurezza dei passeggeri e del personale addetto all'espletamento dei servizi, ivi incluse le coperture assicurative a tal fine occorrenti.

Tutti i mezzi adibiti ai servizi di linea, ivi inclusi quelli sostitutivi anche a carattere temporaneo, devono essere dotati di sistemi di rilevamento, mediante utilizzo di tecnologie GPS o similari, che consentano all'Amministrazione committente la individuazione in tempo reale della loro posizione, del percorso sviluppato, degli orari, la archiviazione dei dati e loro successiva elaborazione (e specificamente: monitoraggio in tempo reale e contezza del servizio reso, la cognizione della gestione delle tratte e delle relative fasi, la verifica dei Km percorsi, dei tempi di percorrenza, velocità e soste, il monitoraggio costante degli spostamenti dei mezzi, l'analisi dei percorsi tenuti dai conducenti con storici complete, l'analisi del percorso dettagliato con controllo di velocità, Km percorsi, tempi di guida, pausa e suddivisione delle tratte, la gestione contemporanea di più flotte, l'accesso con browser WEB direttamente online, la integrazione

con smartphone, tablet ed altri strumenti di tracciatura, la integrazione con altri gestionali interni tramite API, l'esportazione dei dati in formati PDF, Excel etc).

E' fatto specificamente onere all'impresa di garantire :

- a) la revisione periodica dei veicoli in dotazione in base alla vigente normativa,
- b) la manutenzione, ordinaria e straordinaria, occorrente per la piena funzionalità del parco veicoli e per il con forte la qualità dei servizi per i passeggeri,

Nel rispetto del C.C.N.L. del settore degli autoferrottranvieri, l'impresa ha facoltà di apportare variazioni alla consistenza del personale dipendente ed ha facoltà di variare la consistenza del parco rotabile.

La eventuale sostituzione dei mezzi, con caratteristiche dimensionali coerenti con la qualità e quantità del servizio da svolgere così come previsto negli originari atti contrattuali, è subordinata al rilascio da parte dell'Amministrazione di specifico Nulla Osta, previa effettuazione delle verifiche di cui all'art. 5 del DPR n. 753/1980 e ss.mm.

I mezzi proposti in sostituzione dovranno avere comunque anzianità di immatricolazione inferiore a quella degli autobus da sostituirsi.

Tutte le modifiche concernenti il numero dei mezzi di trasporto o del personale non possono compromettere il corretto e regolare espletamento dei servizi di pubblico trasporto oggetto del presente contratto.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla verifica della composizione del parco rotabile e del suo stato di efficienza.

Art.3-DURATA DEL REGIME IMPOSITIVO

Ai sensi dell'art 5, comma 5, del Reg. (CE) 1370/2007, l'impresa è obbligata allo svolgimento dei servizi onerati di cui al presente provvedimento con decorrenza dal 01.01.2023 (tenuto conto che la ditta ha continuato ad espletare il servizio di che trattasi) fino al 31.12.2024 nelle more di affidamento degli stessi a nuovo gestore, previo espletamento delle procedure di gara aperte previste dalla vigente normativa e, comunque, non oltre il termine di due anni decorrenti dalla presente imposizione.

Art. 4-COMPENSAZIONE FINANZIARIA

Per lo svolgimento dei servizi sopra menzionati, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, è riconosciuta la compensazione finanziaria nella misura massima annua di € **11.848,67**, inclusa IVA, ripartito come di seguito:

- Anno 2023 € **11.848,67, inclusa IVA al 10%**, ;
- Anno 2024 € **11.848,67, inclusa IVA al 10%**, .

Tale importo è stato determinato sulla base della somma stanziata dall'Assessorato alle Infrastrutture per l'anno 2022, anche a seguito di acquisizione della nota prot. n.13645 del 24/03/2023 con la quale l'Assessorato ha comunicato gli importi degli stanziamenti destinati al Trasporto Pubblico Locale ai sensi della L. R. n.3/2023 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025", precisando al riguardo che gli importi destinati ai Comuni 2023 e 2024 sono pari a quelli già assegnati per esercizio 2022.

L'importo è onnicomprensivo di ogni costo, spesa e onere, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza ed altre spese da sostenersi dall'Impresa nello svolgimento del servizio, nonché del margine di utile ragionevole da riconoscersi.

Eventuali ulteriori maggiori costi (anche derivanti da norme di legge e prescrizioni varie entrate in vigore successivamente al presente affidamento) o minori entrate scaturenti dall'esercizio delle attività onerate costituiranno oneri a esclusivo rischio e carico della impresa che nulla avrà e potrà, al riguardo, pretendere dall'Amministrazione, intendendosi in ogni caso remunerati con l'importo di compensazione di cui al presente articolo, quale misura massima della compensazione finanziaria erogabile.

L'importo della compensazione sopra indicata è immutabile anche in caso di aumento del numero delle corse, mentre sarà proporzionalmente ridotto in dipendenza di riduzioni delle corse e delle relative percorrenze chilometriche eccedenti il limite di flessibilità del 3% annuo previsto dal precedente art.2.

All'Impresa è altresì attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

L'importo della compensazione prevista è corrisposto a trimestralità in coincidenza con i pagamenti disposti dalla Regione siciliana, , fatta eccezione per i periodi di esercizio provvisorio del bilancio o di gestione provvisoria della Regione Siciliana durante i quali i pagamenti saranno effettuati secondo le norme legislative vigenti per tali periodi.

I pagamenti saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale solo a seguito dei trasferimenti regionali in quattro rate annue trimestrali anticipate di uguale importo, complessivamente pari al 96% dell'importo previsto, ed una tata di conguaglio, uguale al 4% dell'importo complessivo liquidata successivamente alla presentazione di specifico rendiconto sui servizi resi nell'anno da parte dell'impresa, redatto nel rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'Amministrazione ed asseverato dal preposto a dirigere l'attività di autotrasporto (gestore dei trasporti ai sensi del Reg. 1071/2009), concernente le percorrenze per ogni singola linea di servizio, il numero delle corse, i giorni di servizio, i mezzi impiegati ed i chilometri percorsi.

L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti della compensazione dovuta, l'impresa può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel presente Contratto.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Reg.(CE) 23 ottobre 2007 n. 1370, è fatto obbligo alla Impresa di adottare un sistema di contabilità separata, al fine di tenere distinte le componenti reddituali afferenti ai servizi di trasporto pubblico oggetto dell'affidamento rispetto alle altre gestioni economiche, e consentire di monitorare i flussi finanziari relativi alla gestione di ciascuna linea di trasporto, ai fini anche della oggettività e trasparenza dei parametri di calcolo utilizzati.

Ove nel periodo di vigenza del presente atto si determinino variazioni in ordine al contributo regionale, si provvederà alla conseguente rimodulazione dei relativi servizi.

Art. 5-ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA IMPRESA

L'impresa è onerata di:

- a) inviare al Comune di Longi, con cadenza trimestrale
 - il rendiconto dei km effettuati;
 - il monitoraggio dei dati mensili dei passeggeri su ciascuna corsa che individui, per ogni categoria tariffaria (ordinari / abbonati / gratuita), il numero dei titoli di viaggio emessi;
 - ogni informazione di natura tecnica, contabile e gestionale afferente i servizi oggetto del presente affidamento;
- b) esercitare i servizi in conformità alle vigenti norme in materia di regolarità e di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti fisici e psico-fisici del personale dipendente di cui al D.M. dei trasporti 23 febbraio 1999, n. 88;
- c) dotarsi del gestore dei trasporti ai sensi del Regolamento comunitario UE 1071/2009;
- d) riconoscere al personale dipendente il trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa, dai C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e, laddove in vigore, dai contratti di 2° livello e ad assolvere ai correlati obblighi contributivi e previdenziali;
- e) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sia della sua sede legale che del proprio assetto **societario**;

L'impresa è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della corretta esecuzione del servizio pubblico di trasporto sopra specificato secondo la diligenza professionale. A tal fine è obbligo dell'impresa eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

È fatto obbligo all'impresa di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza dell'esercizio del presente atto e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati.

L'Impresa, altresì, si obbliga a manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti e/o subfornitori.

L'Impresa dovrà provvedere, con effetti dalla data di notifica o comunicazione del presente provvedimento, alla immediata stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità, compresa quella civile verso terzi e verso questa Amministrazione, connessi o comunque dipendenti dall'espletamento dei servizi e/o attività oggetto del presente contratto e dagli obblighi con il medesimo assunti, dalla proprietà, possesso, custodia o detenzione dei beni strumentali e/o impianti, nonché di polizze di assicurazione per il rischio della responsabilità civile derivante dai veicoli impiegati. Parimenti l'Impresa dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio relativo ai danni che potrebbero subire tutti gli impianti e i beni utilizzati per l'erogazione dei servizi, rimanendo a carico della stessa i danni da urto, ribaltamento, uscita di strada e guasti tecnici subiti dagli automezzi aziendali.

A garanzia degli obblighi discendenti dal presente provvedimento l'impresa è onerata a costituire o rinnovare la cauzione, mediante fideiussione assicurativa o bancaria pari al 10% della compensazione finanziaria complessiva prevista, con previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c., e attribuzione alla Amministrazione della facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7, del D.lgs. 50/2016.

La polizza cauzionale sarà svincolata alla cessazione dell'onere impositivo, dopo che avrà accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento degli obblighi in carico all'impresa e la non sussistenza di sovra compensazioni eccedenti la quota del saldo della compensazione da erogarsi .

Art. 6-CONTROLLI E VIGILANZA

Il Comune di Longi ha facoltà di verificare in qualunque momento e con qualsivoglia modalità, anche a mezzo di soggetti terzi incaricati ed altre Autorità, il rispetto del programma di esercizio P.E., degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi e dei restanti obblighi richiamati nel presente atto.

Ai presenti fini l'Impresa:

1. consentirà, in qualunque momento, l'accesso del personale del Comune di Longi ai mezzi ed alla pertinente documentazione tecnico, amministrativa e contabile detenuta presso gli uffici;
2. abiliterà il Comune di Longi all'accesso al sistema di rilevamento, mediante utilizzo di tecnologie GPS o similari, dei mezzi adibiti al dispiego dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto;

Gli esiti delle verifiche saranno oggetto di contraddittorio, nelle forme di legge, tra le parti.

Nei casi di inadempienza dell'Impresa agli obblighi derivanti dal presente provvedimento impositivo, sono comminate dall'Amministrazione le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in base alle seguenti tipologie di infrazioni:

- a. mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento al personale adibito alla guida dei veicoli, ai veicoli utilizzati ed alloro specifico impiego nel servizio. Rientrano in tale ambito anche le corse effettuate con passeggeri in piedi, qualora non espressamente autorizzate. Ciascuna infrazione rilevata sarà sanzionata da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00;
- b. mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità dei servizi, in termini di:
 - regolarità e puntualità;
 - informazioni all'utenza e trasparenza;
 - accessibilità commerciale;
 - accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico;
 - pulizia e confort dei mezzi;
 - accessibilità ai disabili;

Specificamente:

- ✓ i ritardi nelle partenze dal capolinea superiori a 30 minuti sono sanzionati con € 500,00, se non derivanti da comprovate cause di forza maggiore;
- ✓ la mancata effettuazione di ogni corsa prevista nel programma di esercizio è sanzionata con €1.500,00, se l'omissione non deriva da cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- ✓ il mancato approntamento dei mezzi aggiuntivi occorrenti per il trasporto dell'utenza scolastica titolare di abbonamento con € 1.000,00 per ciascuna corsa di riferimento;
- ✓ il mancato incremento chilometrico entro il limite del 3% annuo è sanzionato con euro 3.000 riferito ad ogni mancato incremento;
- ✓ le restanti infrazioni saranno sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00.

- c. La mancata stipula delle assicurazioni che manlevano l'Amministrazione è sanzionata con € 10.000,00 per ogni semestre di ritardo

Gli importi delle penali comminate, previo contraddittorio tra le parti, verranno detratti dagli importi delle erogazioni da effettuarsi.

Art. 7-IMPEGNI DI SPESA

Resta fermo che i correlati impegni di spesa sono a carico dei rispettivi bilanci regionale e comunale sugli esercizi finanziari di competenza.

Art.8-DIRITTI DELL'IMPRESA

Resta impregiudicata la facoltà dell'impresa di ricorrere nelle forme e termini di legge, secondo quanto previsto dall'art.5 comma 5 del Reg. (CE) 1370/2007,avverso le determinazioni adottate con il presente provvedimento.

Il presente Atto sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Longi nella sezione Amministrazione trasparente.

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Maria Galati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

lidia zingales in data 29/09/2023
MARIA GALATI in data 29/09/2023

Area Amministrativa

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 29/09/2023 al 14/10/2023**

LONGI, 29/09/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA